



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 67

del 01/06/2006

OGGETTO

Referendum Costituzionali del 25 e 26 giugno 2006. Determinazione spazi di propaganda elettorale diretta ed indiretta.

L'anno duemilasei, il giorno uno del mese di giugno nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con D.P.R. 4 maggio 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006 pubblicato sulla (G.U.) n.100 in data 2 maggio 2006, con il quale sono stati convocati per domenica 25 e lunedì 26 giugno i comizi per l'indizione di n. 1 referendum costituzionale:

“Approvate il testo della legge costituzionale “Modifiche alla Parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 18 novembre 2005”

Considerato che ai sensi dell'art.52 della legge 25.05.1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1978,n.119, per la propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 04/04/1956, N.212 e 14/04/1975 n.130;

Visto ed applicato l'art.2 delle citate leggi 04/04/1956 n.212 e 14/04/1975 n.130;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione referendaria nonché quelli per l'affissione di manifesti elettorali da utilizzare da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizione referendaria;

Considerato che la Città è costituita da un unico centro abitato, con una popolazione residente di circa 61.000 abitanti per cui, a norma di legge, devono essere predisposti un numero di venti spazi minimo per la propaganda diretta ed altrettanti per quella indiretta;

Visto che, ai sensi del citato art.52 della legge 25/05/1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1976 n.119, le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle leggi sulla propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati gruppo unico;

Visto, infine, che l'affissione di manifesti di propaganda è consentita, anche in occasione di referendum, a coloro che non partecipano direttamente (fiancheggiatori);

Preso atto della proposta di localizzazione formulata dall'U.T.C. di concerto con la polizia urbana e l'Ufficio Elettorale;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Dirigente del Settore Demografia, sotto l'aspetto tecnico ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000, e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DELIBERA

1. Di stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale riservato a coloro che parteciperanno direttamente alla competizione referendaria (partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e comitati promotori del Referendum) che ne fanno richiesta come da allegato elenco al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) che ne fanno richiesta, come dallo stesso elenco allegato.
3. Dare mandato all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Elettorale di provvedere alla delimitazione dei predetti spazi a mezzo tabelloni o riquadri ed alle loro delimitazioni in sezioni, ciascuna delle quali deve avere le dimensioni non inferiore a mt.1,0 di base per mt.2,00 di altezza per gli spazi di cui al precedente punto 1 e non inferiore a mt.0,70 per mt.1,00 di altezza per quelli di cui al precedente punto 2,
4. Riservarsi di provvedere all'assegnazione ai richiedenti degli spazi di cui innanzi contestualmente sia per la propaganda diretta che per quella indiretta.

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/2000.